



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

***Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea
(A.C. 2845)***

***CAMERA DEI DEPUTATI
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e
V (Bilancio, tesoro e programmazione)***

Roma, 21 gennaio 2021

Premessa

Confcommercio – Imprese per l'Italia ringrazia Codeste Commissioni per l'opportunità offerta di rappresentare alcune considerazioni sui contenuti del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. DL Milleproroghe).

DISPOSIZIONI FISCALI

1. Proroga del termine di adeguamento dei registratori telematici per l'invio dei dati al sistema della tessera sanitaria (art. 3, comma 5)

Considerate le difficoltà operative che ancora ad oggi sussistono per determinate categorie economiche sull'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, si accoglie con favore la disposizione che proroga, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, l'obbligo per gli operatori sanitari (quali, ad esempio, le farmacie, gli ottici, le strutture private accreditate, etc.) di effettuare l'adeguamento dei Registratori Telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.

2. Proroga della lotteria degli scontrini (art. 3, commi 9 e 10)

Con riferimento alla "lotteria degli scontrini" – il cui avvio era previsto a partire dal 1° gennaio 2021 – è stato previsto un breve slittamento del termine iniziale demandando l'avvio ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021. E' stata, conseguentemente, prorogata al 1° marzo 2021, la data a partire dalla quale i consumatori potranno segnalare sul portale della lotteria degli scontrini l'eventuale rifiuto da parte dell'esercente di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto.

Ciò premesso, si ritiene che tale rinvio sia assolutamente insufficiente in quanto, ad oggi, un'ampia platea di operatori economici – anche a causa delle restrizioni e delle chiusure imposte dall'emergenza sanitaria in corso e dalle difficoltà operative che hanno concretamente impedito o rallentato l'intervento del personale specializzato delle società di software – non ha potuto effettuare l'adeguamento dei Registratori Telematici al fine di renderli compatibili con l'applicativo della "lotteria degli scontrini" e consentirne la partecipazione ai consumatori.

Considerati, pertanto, i pochi giorni che ancora restano a disposizione degli esercenti per adeguare i propri Registratori Telematici e considerato anche il fatto che una partenza tanto parziale della lotteria genererebbe sia rilevanti disservizi e disagi – a detrimento dei consumatori, degli operatori commerciali e dell'ordinato debutto operativo dell'iniziativa nel suo complesso – sia distorsioni della concorrenza che andrebbero a colpire, soprattutto, gli operatori di minori dimensioni e più deboli, si rende necessario un ulteriore, congruo rinvio dell'avvio della lotteria al fine di consentire il complessivo adeguamento del parco macchine.

INTERVENTI IN MATERIA DI CREDITO

Il perdurare dell'emergenza sanitaria sta mettendo a durissima prova il tessuto produttivo del nostro Paese. Ciò richiede che alcune delle misure agevolative avviate durante la prima fase dell'emergenza, vengano riconfermate.

1. Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui prima casa

Vi è la necessità di continuare a garantire forme di sostegno ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e agli imprenditori individuali, fra cui piccoli commercianti ed artigiani, che rappresentano, anche per struttura dimensionale, operatori ad alto rischio finanziario e che non posseggono strumenti e mezzi propri per sostenere l'impatto di questa profonda crisi economico-sociale.

Il riferimento è alla possibilità per questi operatori di poter continuare a far affidamento sui benefici offerti dal Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa – anche detto Fondo Gasparrini – istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi da 475 a 480. Per questi operatori, infatti, dal 17 dicembre 2020 non è più possibile accedere alla misura.

Il Fondo rappresenta uno strumento che, al verificarsi di situazioni di difficoltà, consente di agevolare la sospensione temporanea del pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa.

Lavoratori autonomi, professionisti ed imprenditori individuali, molto spesso titolari di attività a conduzione familiare e rispetto ai quali il patrimonio familiare sovente è totalmente assorbito dall'attività economica, sono quelli per cui permane una fase di profonda difficoltà e che potrebbero vedere messo in pericolo anche il loro bene più importante, quale la casa.

Ciò garantirebbe a queste categorie una maggiore tutela per il tempo necessario affinché si arrivi ad una fase di maggiore stabilità economica.

In concreto, si tratta dunque di estendere fino al 31 dicembre 2022 la previsione contenuta nell'art. 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Fondo di garanzia PMI e operatività su portafogli di finanziamenti

L'operatività per portafogli di finanziamenti del Fondo di garanzia per le PMI, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, rappresenta una modalità di intervento particolarmente efficace ed efficiente, in grado di potenziare ulteriormente gli effetti del Fondo stesso, mettendo a sistema risorse pubbliche e private.

Le misure straordinarie messe in campo per contrastare l'emergenza sanitaria hanno previsto – fra l'altro – un potenziamento di tale forma di intervento del Fondo: in particolare, l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità) stabilisce, in deroga alle ordinarie disposizioni operative del Fondo, un suo generale rafforzamento attraverso l'ampliamento dell'ambito operativo, sia in termini di maggiore accesso per le imprese, che di semplificazione per i soggetti finanziatori

nella costruzione dei portafogli di prestiti. Tuttavia, tale misura risulta limitata temporalmente al 31 dicembre 2020.

In considerazione delle positive ricadute sul sistema imprenditoriale, si rende necessario estendere il periodo di vigenza di tale misura, prorogandola fino al 30 giugno 2021. Ciò anche in coerenza con quanto già previsto dall'art. 1, comma 245 della legge di bilancio 2021 per l'operatività del Fondo riferita ai singoli finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, del sopra citato Decreto Liquidità.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE

Il lavoro agile, cd. *smart working*, è sicuramente l'istituto del momento. Infatti, l'attuale fase di emergenza epidemiologica ha comportato la necessità di ricorrervi non solo come mera modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, ma anche come vero e proprio strumento di contenimento e prevenzione dei contagi.

Tale ricorso massivo allo *smart working* ha reso indispensabile un intervento da parte del Legislatore volto alla semplificazione delle procedure necessarie per la sua attivazione, previste dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81.

In particolare, il venir meno della necessità di sottoscrivere accordi individuali con ciascun lavoratore e la razionalizzazione delle procedure relative alle comunicazioni telematiche ha reso particolarmente agevole ed immediato il suo utilizzo.

L'introduzione delle predette semplificazioni è stata dunque molto apprezzata dai datori di lavoro e, conseguentemente, la proroga dei termini di loro efficacia disposta dal Decreto in esame è assolutamente positiva e condivisibile.

A tal fine, in considerazione dell'ulteriore proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 disposta dal D.L. n. 2/2021, sarebbe opportuno riallineare il termine ultimo per il ricorso allo *smart working* "semplificato", ossia il 31 marzo 2021, al susseguente termine di cessazione dello stato di emergenza, in modo da consentirne l'utilizzo flessibile coerentemente a tutta la fase emergenziale.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di welfare, si segnala positivamente lo spostamento di un anno del termine entro il quale sia la commissione di studio per la classificazione e separazione tra la spesa previdenziale e assistenziale che quella sulle mansioni gravose ed usuranti – istituite, entrambe, con la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ma i cui lavori hanno subito ritardi anche per via della situazione straordinaria che attraversa il Paese – dovranno terminare i propri lavori, consentendo così di avere un tempo congruo per svolgere approfondimenti e formulare proposte sui temi specifici.

Stante il perdurare della situazione di emergenza sanitaria e, di conseguenza, economica, occorre però adeguare anche i termini di validità di tutti i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) – in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 – estendendoli fino all'effettiva dichiarazione di cessazione dello stato di

emergenza, in coerenza, quindi, con le relative proroghe nel tempo disposte dal Consiglio dei Ministri.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Sul fronte ambientale, si valuta certamente come positiva la proroga al 31 dicembre 2021 – operata dall’articolo 15, comma 6 – delle nuove modalità di **etichettatura ambientale degli imballaggi** previste dall’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non possiamo tuttavia non sottolineare come la sospensione di questo adempimento sia stata solo parziale, avendo avuto riguardo esclusivamente agli obblighi previsti dal primo periodo della norma di legge richiamata.

Si rileva, invece, la necessità di estendere la sospensione anche alle disposizioni dettate dal secondo periodo, che impongono ai produttori l’obbligo di indicare, ai fini dell’identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali utilizzati. Tale soluzione consentirebbe agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni di legge e, al contempo, lascerebbe loro la possibilità di continuare la commercializzazione delle giacenze sino ad esaurimento.

Ulteriore elemento che segnaliamo in materia ambientale – visto anche il protrarsi dell’emergenza epidemiologica in atto – riguarda la **plastic-tax** e, in specie, la necessità di disporre un differimento dell’imposta di almeno altri sei mesi (dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Il settore dei trasporti, della logistica e della mobilità è stato profondamente colpito dagli effetti della pandemia: secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio, nel primo semestre 2020, il comparto passeggeri ha più che dimezzato le proprie attività, con contrazioni sull’ordine del 70% per il trasporto aereo e marittimo dei traghetti e delle crociere, e quello merci l’ha ridotta di un quarto.

In tale contesto, il Decreto è, pertanto, positivamente intervenuto per non bloccare l’operatività di alcune misure di sostegno al settore, introdotte nel corso del 2020. Ci si riferisce, in particolare, ai ristori per il trasporto aereo (art. 12, commi 2 e 4) e al buono mobilità per il trasporto pubblico non di linea (art. 13, comma 11).

Positivi, inoltre, gli interventi previsti per estendere al 2021 l’ambito di applicazione di alcuni interventi adottati in materia di lavori pubblici e infrastrutture (art. 13, commi 1 e 2), per accelerare l’avanzata dei cantieri. A questo riguardo, però, anche in relazione all’esigenza di garantire la tempestiva realizzazione degli investimenti del futuro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è necessario che gli interventi di semplificazione possano produrre i propri effetti ben oltre l’anno in corso, attraverso correttivi laddove possibile strutturali, e non deroghe provvisorie, alla disciplina

ordinaria dei contratti pubblici. Ci si riferisce, in particolare, alle norme in favore della liquidità delle imprese appaltatrici di cui all'art. 13, comma 1, con cui viene esteso alle procedure avviate entro il 31 dicembre 2021 la possibilità per le stazioni appaltanti di riconoscere all'appaltatore, secondo le modalità e garanzie previste dall'art. 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici, un'anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito della anticipazione contrattualmente prevista, ovvero abbia già dato inizio alla prestazione senza richiederla, nei limiti e compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante a legislazione vigente.

Condivisibile, infine, la disposizione di cui all'art. 13, commi 16 e 17, che, al fine di accelerare la realizzazione dell'alta velocità/alta capacità Verona-Vicenza-Padova, tratta strategica del corridoio europeo mediterraneo, ha consentito l'avvio dei lavori di un lotto costruttivo dell'intervento anche nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del contratto di programma con RFI.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Procedura semplificata acquisto di beni e servizi informativi e per la connettività (art. 1, comma 11)

Considerata la situazione emergenziale e la necessità di agevolare la diffusione del lavoro agile, favorire la diffusione di servizi di rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, si valuta favorevolmente la proroga della procedura semplificata per l'acquisto di beni e servizi informatici e per la connettività da parte della P.A.

Tuttavia, anche per permettere una più completa informazione alle imprese potenziali fornitrici, garantita dalla pubblicazione del bando di gara, auspichiamo che tale procedura semplificata non venga ulteriormente prorogata nel 2022.

2. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 3, comma 6)

L'articolo 3, comma 6 del decreto legge in esame prevede la proroga delle disposizioni in materia di assemblee di società ed enti, di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, fino alla "*data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.*"

In considerazione dello slittamento della data di cessazione dello stato di emergenza dal 31 gennaio 2021 (vigente al tempo della emanazione del decreto in esame) al 30 aprile 2021 (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 13 gennaio 2021) si rende necessario eliminare il riferimento alla data del 31 marzo 2021 (in quanto precedente all'attuale termine ultimo dello stato di emergenza).

Onde evitare che si presentino anche in futuro contrasti tra il termine del rinvio "mobile" allo stato di emergenza e il termine definito in sede normativa, si auspica la

eliminazione dell'inciso "e comunque non oltre il 31 marzo 2021", agganciando così stabilmente la proroga della disposizione alla tempistica di volta in volta definita per lo stato di emergenza.

3. Semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico e posa in opera di strutture amovibili

Visto il protrarsi dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti misure di contrasto al virus, si ritiene necessario prorogare – almeno fino al 31 dicembre 2021 – le misure di semplificazione edilizia, ad oggi previste fino al 31 marzo 2021, a sostegno delle imprese di pubblico esercizio, dall'art. 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd decreto Ristori). Si fa riferimento, in particolare, alla semplificazione delle procedure per la richiesta di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, allo snellimento dell'*iter* per la posa in opera temporanea di strutture amovibili (es. *dehors*) poste in spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico e alla disapplicazione del limite temporale al mantenimento in sede di tali strutture.

4. Adeguamento norme di prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive

Per quanto riguarda gli aspetti legati all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive, si sottolinea l'esigenza di prevedere un congruo differimento dei termini per il completamento degli adempimenti, sia per le strutture alberghiere al di sopra dei 25 posti letto sia per le strutture ricettive all'aria aperta che vanno oltre una certa soglia dimensionale (capacità ricettiva superiore a 400 persone).

Ciò in considerazione del pesante impatto economico che la pandemia ha determinato su queste imprese, che, anche a seguito delle chiusure, sono state private delle risorse necessarie per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e che comunque già soddisfano un insieme minimo di requisiti di sicurezza.